



FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI

IL CHIMICO: PROFESSIONE SANITARIA
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3/2018

NAUSICAA ORLANDI

Presidente

Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici


Napoli, 05.10.2018

**Il Chimico e il Fisico
sono**

professionisti sanitari

**con la Legge n°3 del 11 gennaio 2018
entrata in vigore il 15 febbraio 2018**





Il Chimico professionista

Attività di natura prevalentemente, **intellettuale**, il cui esercizio richiede una peculiare formazione culturale, scientifica e tecnica;

Si caratterizza per **l'autonomia decisionale** nella scelta delle modalità di intervento, e per la **responsabilità giuridica diretta e personale sul proprio operato**

Il Chimico professionista

- Professione caratterizzata da competenza formazione continua, responsabilità giuridica diretta sul proprio operato, etica, integrità.
- Garanzia della qualità dei professionisti rafforzata da obbligo di formazione continua.
- Chimico ha un ruolo fondamentale nei processi volti al miglioramento della salute e del benessere sociale ed economico, nella salvaguardia dell'ambiente, nello sviluppo di processi sostenibili.

ITER

LEGGE 3 DEL 11 GENNAIO 2018



DECRETO DEL 23 MARZO 2018 PUBBLICATO IN G.U. N. 128 DEL 05.06.2018



**REGOLAMENTO DELLA FEDERAZIONE DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE DEL 23 MARZO 2018**

LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI E GLI ORDINI TERRITORIALI

STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO DELLA PROFESSIONE

NAZIONALE:

un'unica FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI
(coincide con il già Consiglio Nazionale dei Chimici che ha assunto
denominazione a seguito Legge 3\2018 sino a scadenza del mandato)

TERRITORIALE

36 Ordini dislocati su tutto il territorio

**DIVERSE E COMPLEMENTARI SONO LE FUNZIONI CHE SPETTANO A FEDERAZIONE
NAZIONALE E ORDINI TERRITORIALI**

Principali compiti della FEDERAZIONE

- ha la rappresentanza esponentiale delle professioni di Chimico e Fisico presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali
- ha compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini
- emanano il codice deontologico rivolto a tutti gli iscritti
- emana lo statuto
- emana specifiche disposizioni statutarie o regolamentari, comunicandole al Ministero della salute
- è tenuta a predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti

Principali compiti della FEDERAZIONE

- provvede a vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro della professione
- promuove e favorisce, sul piano nazionale, tutte le iniziative correlate alla professione
- designa i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale
- da direttive di massima per la soluzione delle controversie
- stabilisce il contributo annuo

Ordini e la relativa Federazione Nazionale *principali attività secondo competenza*

- Promuovono ed assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità della professione di Chimico e di Fisico e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici, dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi **codici deontologici** al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva
- Verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano **la tenuta e la pubblicità dell'Albo**
- Assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33

Ordini e la relativa Federazione Nazionale *principali attività secondo competenza*

- Separano nell'esercizio della **funzione disciplinare** a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante.
- **Vigilano sugli iscritti all'Albo** in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

Ordini e la relativa Federazione Nazionale *principali attività secondo competenza*

- partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;

Come sarà l'albo professionale dei Chimici e dei Fisici?



DM 23 marzo 2018



ART. 1 – Ordinamento

3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge n. 3 del 2018, **presso ciascun Ordine dei Chimici e dei Fisici è istituito l'Albo professionale dei Chimici e dei Fisici**, d'ora in avanti chiamato «Albo», al cui interno sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: «Chimica» e «Fisica», nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

DM 23 marzo 2018

- La **numerazione degli iscritti all'Albo** è **unica e progressiva**, con preliminare inserimento degli iscritti di cui ai commi 1 e 2 nelle rispettive sezioni.
- Nell'Albo sono annotate le eventuali **specializzazioni** possedute dagli iscritti.
- L'iscritto all'Albo può richiedere all'Ordine di iscrizione il rilascio del sigillo professionale e/o la firma digitale di ruolo.
- L'iscrizione all'Albo determina l'iscrizione all'Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) nell'ipotesi di esercizio delle professioni di Chimico e Fisico, come definito dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto, ai sensi dello statuto di tale Ente previdenziale

**ART. 3 – Esercizio della professione di Chimico e di Fisico
DM 23 marzo 2018**

1. **Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo** come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

INTERPELLO

ritenuto

che i dirigenti e dipendenti pubblici a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di quello ordinario, siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell'ambito del proprio rapporto di lavoro o in qualunque altra forma consentita dalla vigente normativa generale in materia di pubblico impiego;

che i dipendenti di enti privati siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze di tali professioni nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, indipendentemente dall'esercizio o meno delle dette professioni anche in forma libera



Per quanto attiene ai dirigenti e ai dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di quello ordinario e relativamente ai dipendenti di enti privati si concorda con quanto prospettato da codesta Federazione.

Infatti, il comma 2, dell'art. 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 prevede che tutti i professionisti abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica, hanno l'obbligo di iscriversi all'albo professionale di riferimento.

La nuova normativa attribuisce un nuovo ruolo al Chimico in ambito della salute e nel contempo ne sancisce **l'iscrizione obbligatoria all'Albo** in quanto professionista sanitario.

La tutela della salute e della collettività infatti deve essere garantita da professionisti operanti nel settore pubblico e privato che siano competenti, aggiornati ed iscritti all'Albo.

L'iscrizione all'Albo prevede il superamento dell'esame di stato o in questo particolare periodo della possibilità di godere del diritto derivante da disposizioni transitorie del Ministero della Salute

ART. 6 – comma 5 – Disposizioni transitorie

In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di Chimico, i Consigli Direttivi degli Ordini dei Chimici e dei Fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Chimica e alla sezione B - settore Chimica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto e che dimostrino:

CHIMICI

ART. 6 – Disposizioni transitorie

- a) di svolgere da almeno 5 anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;
- b) oppure di svolgere o aver svolto per almeno 5 anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Chimico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;
- c) oppure di svolgere da almeno 5 anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di Chimico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;
- d) oppure di avere svolto da almeno 5 anni l'attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

ART. 6 – comma 6 – Disposizioni transitorie

In via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di Fisico, i Consigli Direttivi degli Ordini dei Chimici e dei Fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Fisica e alla sezione B - settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate al presente decreto e che dimostrino:

FISICI

ART. 6 – comma 6 – Disposizioni transitorie

- a) di svolgere da almeno 5 anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;
- b) oppure di svolgere da o aver svolto per almeno 5 anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;
- c) oppure di svolgere da almeno 5 anni attività come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;
- d) oppure di avere svolto da almeno 5 anni l'attività di esperto qualificato con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- e) oppure aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria.

ART. 6 – Disposizioni transitorie

6. I Consigli Direttivi degli Ordini dei Chimici in essere alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 **svolgono anche le funzioni ed i compiti previsti per la commissione d'Albo.**

7. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici emana specifiche disposizioni statutarie o regolamentari al fine di disciplinare le modalità operative per l'esecuzione del presente decreto. Le specifiche disposizioni statutarie o regolamentari emanate sono comunicati al Ministero della salute.

8. Fino alla data di entrata in vigore di tutte le norme regolamentari e statutarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, in quanto compatibili.

Cosa prevede il regolamento attuativo della Federazione in particolare per i Chimici?



CONSERVAZIONE DIRITTI ACQUISITI

- mantengono **invariata la numerazione**
- I Chimici ed i Chimici Junior già iscritti conservano i diritti acquisiti, consistenti nell'anzianità di iscrizione, **nell'utilizzo del sigillo professionale già rilasciato**, nell'utilizzo della firma digitale recante l'indicazione dell'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Chimici, nell'ottenimento di certificati di iscrizione riferiti al precedente Albo dell'Ordine dei Chimici, nell'uso dell'eventuale tesserino professionale già rilasciato, **nella certificazione dei crediti di formazione professionale continua acquisiti** e nell'avvalimento di ogni altro titolo o prestazione derivante dall'iscrizione al precedente Albo dell'Ordine dei Chimici.

CANCELLAZIONE E REISCRIZIONE ALL'ALBO : NUOVE MODALITA'

La **cancellazione dall'Albo è deliberata** dal Consiglio direttivo dell'Ordine dei Chimici e dei Fisici che tiene il medesimo Albo d'ufficio, oppure, su richiesta del Ministro della Salute o del Procuratore della Repubblica nei casi:

- a) di **perdita del godimento dei diritti civili;**
- b) di **accertata carenza dei requisiti professionali**
- c) di **rinuncia** all'iscrizione;
- d) di **morosità nel pagamento dei contributi;**
- e) di **trasferimento all'estero**, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

La **cancellazione**, tranne nei casi di cui al precedente comma 1, lettera c), **non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi.**

INTERPELLO

ritenuto

che i dirigenti e dipendenti pubblici a tempo pieno, o comunque con orario superiore alla metà di quello ordinario, siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività riconducibili alle dette professioni nell'ambito del proprio rapporto di lavoro o in qualunque altra forma consentita dalla vigente normativa generale in materia di pubblico impiego;

che i dipendenti di enti privati siano obbligati ad iscriversi nei rispettivi Settori dell'Albo dei Chimici e dei Fisici per lo svolgimento di attività rientranti nelle competenze di tali professioni nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, indipendentemente dall'esercizio o meno delle dette professioni anche in forma libera



La responsabilità del professionista sanitario



Art. 348

Abusivo esercizio di una professione.

«Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo»).

Art. 589

Omicidio colposo.

«Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni..

...Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni»

Art. 590

Lesioni personali colpose

«Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»).



FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI
DEI CHIMICI E DEI FISICI



La formazione
del professionista
sanitario

“La formazione è un dovere, scegliere come farla è un diritto”

Con questo slogan si conclude il video sul dossier formativo ECM online per promuoverne la più ampia diffusione tra i professionisti sanitari. Uno strumento che consente al singolo professionista di creare un'agenda formativa personalizzata in base al proprio fabbisogno, nonché di essere parte di un percorso di gruppo che aiuti la crescita professionale in una logica di lavoro di squadra, coniugando bisogni professionali dell'individuo, esigenze del gruppo e necessità dell'organizzazione.

Una “formazione di qualità e su misura” che consente di scegliere obiettivi specifici suddivisi per tre tipologie: **obiettivi tecnico professionali, di processo e di sistema, andando incontro alle esigenze del singolo, del gruppo e del sistema salute.**



OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI

EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE – **DIAGNOSTICA** – **TOSSICOLOGIA** CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI (10)

CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA, IVI INCLUSE LE MALATTIE RARE E LA MEDICINA DI GENERE (18)

MEDICINE NON CONVENZIONALI: VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA IN RAGIONE DEGLI ESITI E DEGLI AMBITI DI COMPLEMENTARIETA' (19)

TEMATICHE SPECIALI DEL S.S.N. **E /O** S.S.R. A CARATTERE URGENTE , E/O STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI (20)

TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E CRONICO. PALLIAZIONE (21)

FRAGILITA' E CRONICITA' (MINORI, ANZIANI, DIPENDENZE DA STUPEFACENTI, ALCOOL E LUDOPATIA, SALUTE MENTALE), NUOVE POVERTA', TUTELA DEGLI ASPETTI ASSISTENZIALI, SOCIOSANITARI E SOCIOASSISTENZIALI (22)

OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI

SICUREZZA E IGIENE ALIMENTARI, NUTRIZIONE E/O PATOLOGIE CORRELATE (23)

SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALI (ARIA, ACQUA E SUOLO) E/O PATOLOGIE CORRELATE (26)

SICUREZZA E IGIENE NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO E PATOLOGIE CORRELATE.
RADIOPROTEZIONE (27)

SANITÀ VETERINARIA. ATTIVITA' PRESSO GLI STABULARI. SANITA' VEGETALE (24)

FARMACO EPIDEMIOLOGIA, FARMACOECONOMIA, FARMACOVIGILANZA (25)

IMPLEMENTAZIONE DELLA CULTURA E DELLA SICUREZZA IN MATERIA DI DONAZIONE TRAPIANTO (28)

INNOVAZIONE TECNOLOGICA: VALUTAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLE
TECNOLOGIE BIOMEDICHE E DEI DISPOSITIVI MEDICI. HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (29)

OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI

TECNOLOGIE BIOMEDICHE E DEI DISPOSITIVI MEDICI. HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (29)

ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI. **LA CULTURA DELLA QUALITÀ, PROCEDURE, CERTIFICAZIONI** CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI (34)

ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE: SANITÀ DIGITALE, INFORMATICA DI LIVELLO AVANZATO E LINGUA INGLESE SCIENTIFICA; NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA: PRINCIPI ETICI E CIVILI DEL S.S.N. **E NORMATIVA SU MATERIE OGGETTO DELLE SINGOLE PROFESSIONI SANITARIE,** CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI (35)

VALUTAZIONE, ANALISI, STUDIO, CARATTERIZZAZIONE, IDENTIFICAZIONE DI : AGENTI, SOSTANZE, PREPARATI, MATERIALI ED ARTICOLI E LORO INTERAZIONE CON LA SALUTE E LA SICUREZZA (36)

METODOLOGIE, TECNICHE DI INDAGINE ANALITICHE, DIAGNOSTICHE E DI SCREENING (37)

OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO

DOCUMENTAZIONE CLINICA. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)

Appropriatezza prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell'efficienza ed efficacia. **Livelli essenziali di assistenza (LEA)** (4)

Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale (8)

Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera (9)

Management **Sistema Salute**. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali (11)

Aspetti relazionali e umanizzazione delle cure (12)

La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato (7)

Metodologia e tecniche di comunicazione, **anche in relazione allo** sviluppo dei programmi nazionali e regionali di prevenzione primaria (13)

Multiculturalità e cultura dell'accoglienza nell'attività sanitaria, medicina relativa alle popolazioni migranti (15)

OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO

TEMATICHE SPECIALI DEL S.S.N. **E/O** S.S.R. A CARATTERE URGENTE E/O STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI PROCESSO (32)

ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE E DEI PROFESSIONISTI. LA CULTURA DELLA QUALITA' , **CERTIFICAZIONI E SISTEMI DI GESTIONE**, CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI PROCESSO (14)

EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE – **DIAGNOSTICA – TOSSICOLOGIA** CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI PROCESSO (30)

OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

APPLICAZIONE NELLA PRATICA QUOTIDIANA DEI PRINCIPI E DELLE PROCEDURE DELL'EVIDENCE BASED PRACTICE (EBM - EBN - EBP) (1)

LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE (2)

PRINCIPI, PROCEDURE E STRUMENTI PER IL GOVERNO CLINICO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE (5)

SICUREZZA DEL PAZIENTE, *RISK MANAGEMENT* E **RESPONSABILITA' PROFESSIONALE** (6)

EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE – **DIAGNOSTICA – TOSSICOLOGIA** CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI SISTEMA (31)

OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA

ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA (16)

ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE: SANITA' DIGITALE, INFORMATICA DI LIVELLO AVANZATO E LINGUA INGLESE SCIENTIFICA. NORMATIVA IN MATERIA SANITARIA : I PRINCIPI ETICI E CIVILI DEL SSN **E NORMATIVA SU MATERIE OGGETTO DELLE SINGOLE PROFESSIONI SANITARIE**, CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI SISTEMA (17)

TEMATICHE SPECIALI DEL S.SN. **E/O** S.S.R. A CARATTERE URGENTE E/O STRAORDINARIO INDIVIDUATE DALLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA E DALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME PER FAR FRONTE A SPECIFICHE EMERGENZE SANITARIE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI DI SISTEMA (33)



Sbocchi ed opportunità Quale strada prendere?

Alice: "Mi dici per favore quale strada devo prendere?"

Gatto: "Dipende da dove vuoi andare"

Alice: "Non mi interessa tanto dove"

Gatto: "Allora non importa quale strada prendere"

Lewis Carroll

Alice nel Paese delle Meraviglie

